

[Handwritten signature]



Ordine del Giorno del 29/x/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°	<i>62</i>	del	<i>29.10.2007</i>
------------------	-----------	-----	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DISPOSTO DAL GIUDICE DEL LAVORO, DOTT. PAZIENZA, PER IL 31/10/2007, NELLA VERTENZA DICORRADO LUCA c/AMAT. PRESA D'ATTO PARERE DEL LEGALE AZIENDALE E DETERMINAZIONI.

N° 62 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 62 del 29.10.2007

O G G E T T O

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DISPOSTO DAL GIUDICE DEL LAVORO, DOTT. PAZIENZA, PER IL 31/10/2007, NELLA VERTENZA DICORRADO LUCA c/AMAT. PRESA D'ATTO PARERE DEL LEGALE AZIENDALE E DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasette, il giorno 29 (ventinove) del mese di Ottobre, alle ore 14.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- È insorta controversia giudiziaria, dinanzi al Giudice del Lavoro, promossa dall'ex dipendente Di Corrado Luca che è stato esonerato dal servizio per il mancato superamento del periodo di prova previsto dagli artt. 13 e 14 del R.D. n° 148/1931 – all. A);
- Il Giudice del Lavoro, Dott. Pазienza, ha disposto che sia effettuato tra le parti un tentativo di conciliazione, tendente al superamento del contenzioso stesso;
- L'Azienda nella controversia in questione è assistita dall'Avv. Roberto Barberio, legale convenzionato;
- Con deliberazione n° 60 del 15/10/2007 si è disposto di acquisire il parere del legale aziendale circa la fondatezza giuridica delle ragioni della controparte e riguardo alle possibilità di un giudizio favorevole all'Azienda. Parere reso dall'Avv. Barberio in data 22/10/2007 (prot. 19293);
- Successivamente al parere anzidetto, l'Avv. aziendale medesimo ha prodotto nota (prot. 19698 del 26/10/2007) con la quale rappresenta che a seguito di contatti avuti con la controparte è emersa la possibilità di transare il contenzioso in parola alle seguenti condizioni: assunzione a tempo indeterminato part-time (26 ore/settimana) con profilo di "Collaboratore di Esercizio (par. 129), decorrenza da novembre 2007.

Considerato che:

- La conciliazione del contenzioso in oggetto, alle condizioni indicate dal legale aziendale, solleverebbe l'Azienda dall'alea di un giudizio sfavorevole con conseguente maggior danno agli interessi aziendali.

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale in merito alla disponibilità di posti in organico nella qualifica di "Collaboratore di Esercizio" e all'utilità di disporre di ulteriore unità in tale profilo professionale;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A);

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di aderire all'ipotesi di chiudere in via transattiva la controversia instaurata da Di Corrado Luca.
- 2) Di stabilire che la transazione dovrà prevedere la seguenti condizioni:
 - Assunzione nel profilo professionale di "Collaboratore di Esercizio" (par. 129) del CCNL 27/11/2000;
 - Esclusione di ulteriore periodo di prova;
 - l'assunzione avverrà entro il 15/11/2007, previa acquisizione di parere del medico aziendale sull'idoneità fisica ed esibizione di documentazione dell'interessato inerente: il possesso della patente di guida tipo "D" in corso di validità, il possesso del godimento dei diritti civili e politici, la posizione personale risultante dal casellario giudiziario, la cittadinanza;

- Contratto a tempo indeterminato, di tipo part-time verticale con profilo orario di 26 ore/settimana;
- Rinuncia del ricorrente ad ogni pretesa economica, previdenziale, ecc..., riferita al periodo intercorrente tra la data di interruzione del precedente rapporto di lavoro e quella di inizio del nuovo;
- Rinuncia del ricorrente al riconoscimento utile del precedente rapporto di lavoro ai fini dell'anzianità di servizio e di qualsiasi istituto contrattuale connesso;
- Rinuncia del ricorrente ad ogni tipo di rivendicazione a titolo di danno (patrimoniale, di immagine, biologico, ecc...), nessuno escluso;
- Compensazione integrale delle spese di giudizio.

3) Di incaricare i competenti uffici aziendali all'adempimento di quanto sopra entro il 31/10/2007 data, questa, di udienza dinanzi al Giudice del Lavoro per la formalizzazione della transazione in parola.

MR

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Ing. Giuseppe Casatello

Prot. 19812/DG

Taranto, lì 30.10.2007

Preg.mo
Avv. R. Barberio
Taranto

OGGETTO: controversia Di Corrado Luca c/o AMAT. Adesione alla proposta transattiva comunicataci con nota del giorno 26.10.2007.

In riferimento alla controversia in oggetto si informa che il CdA nel corso della seduta del giorno 29.10.2007 con deliberazione n. 62 ha deciso di aderire all'ipotesi di chiudere in via transattiva la controversia in oggetto, alle seguenti condizioni:

- a. Assunzione nel profilo professionale di "Collaboratore d'esercizio" – par. 129 del CCNL 27.11.2000, con esclusione del periodo di prova, da realizzare entro il giorno 15.11.2007, previa acquisizione del parere di idoneità fisica emesso dal medico aziendale competente e consegna dei seguenti documenti:
 - copia conforme della patente di guida di tipo D in corso di validità;
 - certificato attestante il pieno possesso ed il godimento dei diritti civili e politici;
 - certificato generale del casellario giudiziario;
 - certificato di cittadinanza;
- b. Contratto a tempo indeterminato, di tipo part – time verticale con profilo orario di 26 ore settimanali;
- c. Rinuncia del ricorrente:
 - ad ogni pretesa economica, previdenziale ecc.... riferita al periodo intercorrente tra la data di interruzione del precedente rapporto di lavoro e quella di inizio del nuovo;
 - al riconoscimento utile del precedente rapporto di lavoro ai fini dell'anzianità di servizio e di qualsiasi istituto contrattuale connesso;
 - ad ogni tipo di rivendicazione a titolo di danno (patrimoniale, di immagine, biologico, ecc....), nessuno escluso;
- d. Compensazione delle spese di giudizio.

Tanto al fine di consentire la predisposizione in tempo utile dello schema dell'atto transattivo da sottoscrivere in occasione della prossima udienza, prevista per il giorno 31.10.2007.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Vatichecchia)

Tribunale di Taranto sez. Lavoro

- udienza 31 ottobre 2007 (dott. Pazienza) -

Procedimento ex art. 700 cpc Di Corrado Luca c. /Amat

*

Successivamente alla redazione del parere del 19 corrente, ho interpellato l'avv. Maurizio Passiatore, difensore della parte avversa.

Tanto allo scopo di verificare, in concreto, la possibilità di condurre a buon fine il tentativo di conciliazione disposto dal giudice.

La proposta inizialmente sottopostami dal collega, in vista della finalizzata trattativa, si è incentrata sui seguenti punti:

- la revoca del recesso datoriale rassegnato al termine del periodo di prova;
- la consequenziale assunzione in qualità di autista (operatore di esercizio);
- la rinuncia agli emolumenti retributivi ed alle contribuzioni previdenziali cadenti nel periodo di mancato espletamento delle prestazioni.

Ho escluso decisamente che l'Amat potesse mai assecondare tal genere di conciliazione che, in definitiva, garantirebbe al ricorrente il risultato massimo. Esito assimilabile addirittura all'accoglimento pieno del ricorso, senza correre l'alea di un provvedimento del giudice eventualmente sfavorevole per il ricorrente.

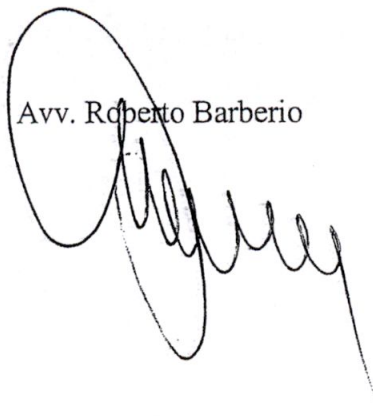
Resosi conto di ciò, il collega ha preso in considerazione un'alternativa meno pretenziosa e, quindi, più coltivabile.

Alla fine, è emersa la piena disponibilità dell'interessato ad un'assunzione a tempo indeterminato (26 h settimanali) e senza patto di prova con il profilo di "collaboratore di esercizio" (par. 129), ben inferiore a quello richiesto di "operatore di esercizio". La decorrenza sarebbe dal novembre 2007.

*

Taranto lì, 26 ottobre 2007

Avv. Roberto Barberio



19698

Prot. N. 26 OTT. 2007

Del	P	PRESIDENTE	☐
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
	UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
	UI	INFORMATICA	☐
	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
	UT	TECNICO	☐
	uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
	STQ	STAFF QUALITA'	☐
			☐

Prot. n°: 18756/P

Taranto, li 15.10.20007

Preg.mo
Avv. Barberio
Taranto

OGGETTO: controversia Di Corrado Luca c/o AMAT. Richiesta parere.

Il CdA ha deciso di rinviare l'esame della controversia in oggetto, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, e di acquisire, nel contempo, un Suo parere "riservato" con il quale far conoscere:

- a. le proprie considerazioni in merito alla fondatezza giuridica delle ragioni esposte dal legale di controparte nel proprio ricorso;
- b. una possibile stima riferita alle probabilità che il giudizio risulti favorevole all'azienda.

Si informa, inoltre, che il CdA intende esaminare l'argomento nel corso della prossima settimana e, pertanto, si rende indispensabile chiedere al Giudice adito un breve differimento dell'udienza prevista per il prossimo 17 ottobre.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. *Giuseppe Casatello*)

Tribunale di Taranto sez. Lavoro
- udienza 31 ottobre 2007 (dott. Paziienza) -
Procedimento ex art. 700 cpc Di Corrado Luca c. /Amat

*

Parere riservato del difensore ai fini del disposto tentativo di conciliazione

*

L'iniziativa del Di Corrado risulta incentrata su tre motivi.

Il primo – (mancata motivazione del negato superamento della prova)

Nella comparsa di costituzione, l'Amat ha contrapposto argomenti e giurisprudenza (Cass. sez. lav. 19558/06) contrari alla tesi del ricorrente in ordine alla necessità della motivazione.

Alla luce della pronuncia sopra evocata, rientrante in un filone largamente consolidato, la sussistenza del vizio dedotto dal ricorrente non trova supporto in sede giurisprudenziale.

Ovviamente, la legittimità del recesso datoriale non motivato presuppone che l'esperimento si sia consumato in un arco di tempo ragionevolmente necessario per la valutazione delle capacità del prestatore di lavoro e che la prova non abbia già dato esito positivo.

Sulla durata della prova, l'argomento viene sviluppato con maggiore pienezza con riferimento al secondo motivo di doglianza sollevato dal ricorrente.

Quanto all'ipotesi più labile dell'esito positivo già conseguito, la circostanza, è suscettibile di prova anche per presunzioni (Cass., n. 7644/1998; id., n. 12379/1998), ma, a mio avviso, non trova spazio all'interno della specifica contesa..

* * *

Il secondo – (nullità, illegittimità ed inefficacia della maggiore durata di mesi diciotto del patto di prova)

Il ricorrente fa discendere dalla dedotta maggior durata una non condivisibile vena discriminatoria e, comunque, contraria al "canone della correttezza e

22.10.07
G. P.

19293
22 OTT. 2007

Prot. N	
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
uf.PT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
uf.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG	STAFF QUALITA' ☐
	☐

buona fede che presiede ai rapporti obbligatori, a tutto favore del datore di lavoro”.

La discriminazione, secondo quanto prospettato, risiederebbe nella durata stessa del periodo di prova in eccesso rispetto ai più contenuti limiti della normativa generale (art. 10 della L. 604/1966, art. 2096 cc. e D. Lgs 25.02.00 n. 61) e della normativa speciale di settore (art. 13 all. A RD 148/1931, Ccnl autoferrotranvieri).

In realtà il legislatore, in via generale, è intervenuto a disciplinare il patto di prova, predisponendo limiti di durata (art. 2096 c. c., unitamente all'art. 10 della legge n. 604/1966,) per un massimo di 6 mesi.

A tal proposito, taluni autori, senza far leva sul consequenziale automatismo tra l'eccedente durata della prova e la discriminazione, sostengono comunque che la previsione di un termine superiore a quello legale opererebbe ad esclusivo beneficio del lavoratore, al quale andrebbe riconosciuto il potere di recedere liberamente fino alla scadenza del termine.

Il libero recesso del datore di lavoro, a loro dire, sarebbe invece esercitabile soltanto nel termine legale, nonostante la differente previsione contrattuale.

La individuazione della durata “legale” del periodo di prova, pertanto, costituisce il nodo centrale dell'indagine.

Invero se il periodo legale dovesse esser fatto coincidere con le previsioni della normativa generale, il recesso ad nutum dell'Amat risulterebbe tardivo ed immotivato perché espresso in un momento in cui il dipendente avrebbe già definitivamente superato il periodo di prova, in assenza di tempestive comunicazioni contrarie del proprio datore di lavoro.

La soluzione del problema muta a seconda che venga data prevalenza alla disciplina generale o a quella speciale caratterizzante il rapporto degli autoferrotranvieri (RD 148/1931 all./A)

Al momento, l'applicabilità della normativa generale e gli effetti paventati dalla richiamata dottrina devono fare i conti con il perdurante avviso contrario della S.C. secondo cui *“il rapporto di lavoro degli*

autoferrotranvieri è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus" (Cassazione civile, sez. lav., 29 maggio 2006, n. 12734).

Quindi, tale residuale natura speciale del RD 148/1931 all./A, di recente riaffermata dal S.C. a dispetto della progressiva devitalizzazione del corpus, offre argomenti tuttora in grado di anteporre le norme del RD alle previsioni della normativa generale. Ciò sino a quando, però, tale natura speciale, sempre più contrastata e ridimensionata, non sarà definitivamente rimossa. Rischio che, come avvenuto con l'improvviso revirement delle S.U. sull'art. 58 del RD, non si esclude possa coinvolgere a breve l'art. 13 del medesimo RD sulla scia della tendenziale evoluzione della normativa nazionale ed europea.

Il processo di inarrestabile devitalizzazione del corpus – su cui il ricorrente sembra fare esplicito affidamento – è stato messo in moto dalla progressiva privatizzazione del settore e, in prosieguo, dalla legge 270/88 che, come è noto, ha inteso affidare alla contrattazione nazionale di categoria il compito di regolamentare il rapporto di lavoro, con possibilità di deroga delle disposizioni contenute nel regio decreto.

Al momento, con le riserve appena accennate, in base alla normativa speciale del predetto art. 13, per il periodo di prova, resiste la previsione di una durata non superiore ad un anno di effettivo servizio rispetto al termine di sei mesi indicato nella normativa generale.

Tale ipotesi è contrastata dal ricorrente il quale, per un verso, assume che il CCNL, derogando all'art. 13, avrebbe introdotto un termine di minor durata e, per altro verso, invoca il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 61/2000.

Quanto alla supposta deroga, la memoria di costituzione dell'Amat confuta le ragioni del ricorrente attinte ad altre figure (ausiliari) prive di attinenza con il caso di specie.

Il riferimento al principio di non discriminazione, pur omettendo ogni indicazione sulle intrinseche modalità del trattamento meno favorevole che sarebbe stato praticato per il tempo parziale rispetto al tempo pieno, è insidioso più per la suggestione che promana che per i suoi effettivi contenuti.

In realtà, la durata del patto di prova stabilita nel bando accusata di essere frutto di un'estensione irragionevole e ad libitum, non rientra punto nella tipologia prospettata dal ricorrente. La durata prescelta, infatti, è scaturita dall'adozione della tradizionale fonte normativa di settore e di criteri comparati e proporzionati, ossia al di fuori di ogni presupposto discriminatorio. Tanto che il ricorrente, senza minimamente entrare in tale merito, ha fatto scaturire la valenza discriminatoria esclusivamente dalla "durata", a suo dire, eccedente del periodo di prova. In tale contesto sommario ed apodittico ha quindi innestato il principio di non discriminazione evocato, ai suoi fini, in base ad una palese forzatura delle direttive comunitarie e dell'art. 4 del D. Lgs 61/2000 a tutela del lavoro a tempo parziale.

In conclusione, quanto al motivo di doglianza in esame, la soluzione del problema della durata del patto di prova è connessa alla scelta della normativa (generale o speciale) applicabile al caso di specie. Allo stato dovrebbe tuttora prevalere il RD 148/1931, ma occorre tener conto che, venute meno da tempo le ragioni della specialità, la normativa generale, con il suo innegabile portato di omogeneità, è destinata ad avere il sopravvento in futuro. Il tutto, come già recentemente avvenuto per l'art. 58 (Cass. S.U. 460/05), con lo strumento già sperimentato dell'implicita abrogazione della norma (art.13) ove la stessa – ipotesi da non escludersi – dovesse essere

ritenuta incompatibile con il firmamento integrato delle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia di durata del periodo di prova.

* * *

Il terzo – (conseguenze della illegittimità e nullità della durata del patto di prova)

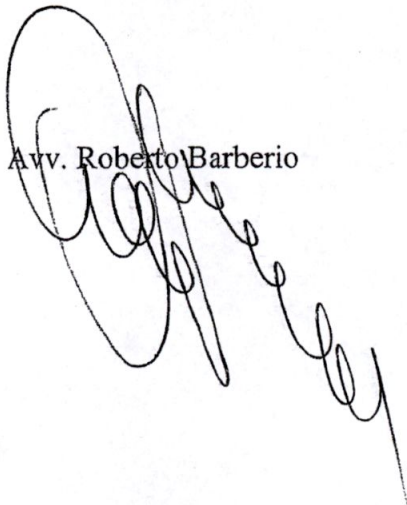
Il motivo, per la sua portata consequenziale, è in stretta connessione con i motivi precedenti.

E' scontato che, ove mai la durata del periodo di prova, per qualunque ragione dedotta dal ricorrente, dovesse essere ritenuta eccessiva, il recesso dell'Amat risulterebbe tardivo con gli inevitabili riflessi paventati più innanzi (v. primo motivo).

*

Taranto li, 19 ottobre 2007

Avv. Roberto Barberio



Tribunale di Taranto sez. Lavoro

- udienza 31 ottobre 2007 (dott. Pazienza) -

Procedimento ex art. 700 cpc Di Corrado Luca c. /Amat

*

Successivamente alla redazione del parere del 19 corrente, ho interpellato l'avv. Maurizio Passiatore, difensore della parte avversa.

Tanto allo scopo di verificare, in concreto, la possibilità di condurre a buon fine il tentativo di conciliazione disposto dal giudice.

La proposta inizialmente sottopostami dal collega, in vista della finalizzata trattativa, si è incentrata sui seguenti punti:

- la revoca del recesso datoriale rassegnato al termine del periodo di prova;
- la consequenziale assunzione in qualità di autista (operatore di esercizio);
- la rinuncia agli emolumenti retributivi ed alle contribuzioni previdenziali cadenti nel periodo di mancato espletamento delle prestazioni.

Ho escluso decisamente che l'Amat potesse mai assecondare tal genere di conciliazione che, in definitiva, garantirebbe al ricorrente il risultato massimo. Esito assimilabile addirittura all'accoglimento pieno del ricorso, senza correre l'alea di un provvedimento del giudice eventualmente sfavorevole per il ricorrente.

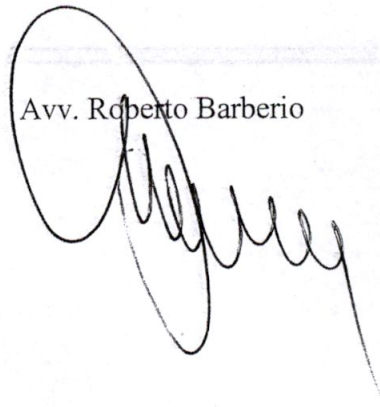
Resosi conto di ciò, il collega ha preso in considerazione un'alternativa meno pretenziosa e, quindi, più coltivabile.

Alla fine, è emersa la piena disponibilità dell'interessato ad un'assunzione a tempo indeterminato (26 h settimanali) e senza patto di prova con il profilo di "collaboratore di esercizio" (par. 129), ben inferiore a quello richiesto di "operatore di esercizio". La decorrenza sarebbe dal novembre 2007.

*

Taranto li, 26 ottobre 2007

Avv. Roberto Barberio



19698

Prot. N. 26 OTT. 2007

Del	P	PRESIDENTE	☐
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
	UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
	UI	INFORMATICA	☐
	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
	UT	TECNICO	☐
	uf.P7	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
	STG	STAFF QUALITÀ	☐